

# Consiglio regionale del Lazio

## INTERROGAZIONE SCRITTA

### n. 1465 del 20 dicembre 2022



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO



Il Capogruppo della Lega

Al Presidente del Consiglio regionale del  
Lazio

Marco Vincenzi

#### INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Oggetto: chiarimenti in ordine al mancato riscontro alla richiesta degli enti di formazione, sindacati agricoli, e ordine degli agronomi di poter effettuare la formazione in presenza per la somministrazione di prodotti fitosanitari in agricoltura presso le sedi temporanee/occasionalmente in aggiunta alla sede principale sita in Latina.

#### PREMESSO CHE

1-La L.R. 20 Aprile 2015, n. 5 reca "Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale;

2-la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato, per il periodo dell'emergenza Covid 19 nella seduta del 31/3/2020, l'Accordo n. 20/51/CR8/C9, per l'utilizzo della modalità FAD/e learning nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome, in deroga alle disposizioni di cui al precedente Accordo del 25 luglio 2019 e, nella seduta del 21/5/2020, l'Accordo n. 20/90/CR5/C9 concernente "Individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria".

3-la DGR 16 aprile 2020 n. 187 reca "Disposizioni per l'utilizzo della modalità FAD/e-learning nei corsi autorizzati (autofinanziati) e per la formazione regolamentata, applicabili durante il periodo di vigenza dell'emergenza epidemiologica da Covid 19" in recepimento del primo accordo di cui sopra al punto 2 e che la DGR 26 maggio 2020 n. 307 concernente "Disposizioni sulle modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le attività di formazione professionale, autofinanziate e/o finanziate con il Fondo sociale europeo e per lo svolgimento degli esami finali ha preso atto del secondo accordo della Conferenza stato regioni testé citato al punto 2;

4-la circolare esplicativa n. 0376105 del 24 della predetta deliberazione 187/2020;

5-la DGR 25 gennaio 2022 n. 16 con la quale è stato recepito l'Accordo n. 21/181/CR5a/C17, sottoscritto il 3 novembre 2021 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, contenuto nell'Allegato 1 della Deliberazione in questione e contenente le Linee Guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e alle Province Autonome, da applicare in condizioni ordinarie, una volta dichiarata formalmente la cessazione dello stato di emergenza, ad oggi fissato al 31 marzo 2022 dal D.L. 24/12/2021 n. 221 e, il cui Allegato 2 reca le Linee guida relative alle modalità per lo svolgimento degli esami finali;

#### **CONSIDERATO CHE**

La predetta DGR stabilisce che nell'eventualità dell'insorgere di nuove situazioni di emergenza, aventi impatto sulla realizzazione delle attività formative e sancite da specifiche norme nazionali, le disposizioni delle suddette Linee guida sono sospese e si applicano automaticamente le disposizioni degli Accordi sanciti dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome delle sedute del 31 marzo e del 21 maggio 2020;

la cessazione dello stato di emergenza, è avvenuta in data 31 marzo 2022 ex D.L. 4/12/2021 n. 221.

#### **CONSIDERATO ALTRESI' CHE**

I soggetti formatori autorizzati dalla Regione Lazio per corsi di somministrazione di prodotti fitosanitari per l'agricoltura della durata di 20 ore per il conseguimento del certificato e di 12 ore per il rinnovo, hanno usufruito, prima del periodo pandemico, della possibilità di svolgere l'attività formativa presso le sedi occasionali;

a seguito della fine dello stato di emergenza sanitaria, gli enti di formazione devono oggi riallinearsi alla normativa vigente ovvero alla somministrazione delle lezioni per un massimo del 50% del monte ore tra FAD e e-learnig e per la restante parte in presenza, non potendosi più avvalere delle sedi decentrate occasionali come peraltro intimatogli per le vie brevi dalla Direzione regionale competente in materia di formazione professionale;

la direttiva di cui alla DGR n. 16/2022 (punto 5 delle premesse), appare essere stata diramata ad uso di ben altre tipologie di progetti formativi ed in particolare organizzati su un numero cospicuo di ore, senza tenere nella dovuta considerazione progetti formativi articolati su pochissime ore di formazione;

inoltre, non tenga conto della tipologia di destinatari dei corsi aventi ad oggetto la somministrazione di prodotti fitosanitari, i quali, essendo agricoltori impegnati per lo più in località assai distanti dalla sede principale del soggetto formatore, trovano estremamente disagiata e lesiva della propria attività, doverla raggiungere per svolgere un numero così esiguo di ore di lezione in presenza;

per i motivi sopra richiamati gli enti di formazione, le organizzazioni sindacali degli agricoltori nonché l'ordine dei dottori agronomi, hanno formalmente rappresentato alla Direzione regionale competente, la necessità di poter considerare le sedi occasionali formalmente idonee, al pari delle sedi principali, a consentire lo svolgimento delle residue ore di lezione in presenza, senza peraltro ricevere formale riscontro;

## RITENUTO CHE

La direttiva regionale non tenga conto dei progetti formativi articolati su un numero esiguo di ore e che tale normativa sia oltremodo vessatoria nei confronti di questi ultimi in quanto, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nell' Accordo n. 21/181/CR5a/C17, sottoscritto il 3 novembre 2021, ha stabilito che *“ Il restante monte ore teorico, la formazione pratica, i tirocini laddove previsti e gli esami si effettuano obbligatoriamente in presenza, nel territorio della Regione che ha autorizzato/approvato il corso, salvo i casi individuati in apposito Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e alle condizioni in esso previste”*, **non disponendo null'altro in ordine alla sede/sedi presso le quali svolgere tale formazione in presenza;**

## SI INTERROGANO

Il Vicepresidente della Regione Lazio Daniele Leodori e l'Assessore Claudio Di Berardino al Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola, Politiche per la ricostruzione, Personale a fornire chiarimenti in ordine ai seguenti punti:

- Se corrisponde al vero che la Direzione regionale competente non ha fornito alcun riscontro formale alla richiesta dei soggetti formatori, dei sindacati e dell'ordine dei dottori agronomi, in ordine alla possibilità di poter continuare a svolgere la quota parte di formazione in presenza presso le proprie sedi occasionali in aggiunta a quella principali.
- Quali sono i motivi giuridici ostativi a tale concessione stante il tenore non prescrittivo dell'Accordo 21/181/CR5a/C17, sottoscritto il 3 novembre 2021 in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in ordine alla sede ove svolgere il residuo monte ore stante, viepiù, la peculiarità e la natura del progetto formativo realizzato dal soggetto in questione, nonché dei destinatari del corso di formazione avente ad oggetto la somministrazione di prodotti fitosanitari in agricoltura.

Il capogruppo della Lega

Angelo Tripodi

